

Caro Maurizio.

Solo ora mi accorgo che , nel nuovo Codice, in nessuno degli articoli relativi alla renonce venga presa in considerazione la possibilità che l'attenzione sia stata attratta illegalmente, come previsto nel vecchio Codice all'art. 63B. Come ci si deve comportare nel caso capitasse che un angolista lo facesse?

Giampaolo Zorcolo

Caro Giampaolo,

non esiste più alcun articolo che tratti specificamente gli spettatori, o meglio, quello che deve essere il comportamento dell'arbitro quando essi interferiscano con il gioco.

Quando questo accada, l'arbitro deve avere come stella polare l'Articolo 12, ovvero la diversa posizione di responsabilità dei partiti rispetto alla posizione al tavolo degli spettatori coinvolti (se siano essi di parte, oppure neutrali).

Nel caso di specie, ammettiamo che:

- a) lo spettatore in questione sia neutrale. Ebbene avremo due partiti entrambi innocenti, e l'arbitro dovrà assegnare uno *split score*, assegnando alla linea colpevole l'equità, ed a quella innocente l'equivalente della rettifica del caso. In definitiva, entrambi i partiti avranno diritto alla migliore soluzione per loro possibile al momento dell'improvvido intervento: per il partito innocente che la *renonce* venisse scoperta in tempo utile per beneficiare della dovuta rettifica; per il partito colpevole che la *renonce* venisse scoperta quando fosse troppo tardi per l'irrogazione di rettifiche (tuttavia, non si può permettere che tragga vantaggio dall'infrazione, da qui il ristabilimento dell'equità, e non, semplicemente, la cancellazione di ogni rettifica).
- b) Lo spettatore in questione sia di parte, e in particolare che:
 - i. Sia sotto la responsabilità del partito colpevole. Allora si procederà alla normale irrogazione delle rettifiche del caso.
 - ii. Sia sotto la responsabilità del partito innocente. Allora si procederà al semplice ristabilimento dell'equità per entrambi i partiti.

Cari Saluti,

Maurizio Di Sacco